

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
 in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. _____ dd. _____ a firma del Direttore _____, _____ per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento del servizio per le prestazioni indicate in oggetto a _____, stabilendone le relative condizioni;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il COMUNE di TRIESTE – rappresentato da _____, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il/la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e _____ (Codice Fiscale _____) nato a _____ (____) il _____ e residente in _____ a _____, iscritto all'ordine degli Ingegneri/Architetti di _____ al n. _____, di seguito indicato anche come "Affidatario"

si conviene e stipula quanto segue:

Art. I – OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico ha per oggetto l'espletamento del servizio inerente l'ingegneria tecnico-diagnostica, al fine di eseguire le verifiche di sicurezza e le indagini strutturali per la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici del Comune di Trieste, con classificazione e rilievo del rischio sismico degli edifici di seguito identificati.

Il servizio consiste nell'espletamento delle attività professionali finalizzate alle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante rilievi, definizione e coordinamento della campagna di indagini diagnostiche, da effettuare in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con particolare riferimento al DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i., la Circolare applicativa delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (Circ. 02/02/09 n°617) e s.m.i., le Norme sulle opere pubbliche (Dlgs n° 50/2016 e DPR 207/10 per le parti vigenti), il Dlgs. 81/2008 e s.m.i. ed il Disciplinare Tecnico allegato al contratto.

Il servizio affidato comprende indagini e controlli strumentali sugli edifici finalizzati alla diagnostica ed al controllo dei beni architettonici, facendo uso di strumentazioni altamente tecnologiche, ed attività specialistiche di analisi, ricerca e verifiche sui materiali e sulle strutture per la conoscenza, la conservazione, la sicurezza del patrimonio immobiliare sopra indicato. Le attività richieste prevedono rilievi, campagne di indagini diagnostiche e relative prestazioni edili accessorie per carotaggi, assaggi materici, ripristino delle parti strutturali indagate; elaborazione di modellazioni numeriche, analisi strutturali, tenuto conto della necessità di garantire nei suddetti edifici, aperti al pubblico e suscettibili di affollamento, l'erogazione di servizi pubblici. Qualora un edificio sia costituito da parti strutturali separate, la verifica riguarderà ogni singola parte. Tale circostanza non darà luogo a maggiorazioni del compenso contrattualmente stabilito.

L'Amministrazione fornirà pertanto, all'atto dell'affidamento di ciascun incarico, l'elenco aggiornato degli edifici da sottoporre a verifica e potrà individuare uno o più edifici da escludere dagli incarichi, per soprappiù ragioni di opportunità, anche nel corso di esecuzione degli incarichi. Nell'eventualità che uno o più edifici facenti parte degli incarichi affidati sia stato nel frattempo dismesso o sia in corso la sua dismissione o per soprappiù ragioni di opportunità che inducono l'Amministrazione a stralciare uno o più edifici dal piano delle verifiche, le verifiche sismiche ad esso relative saranno stralciate dall'attività contrattualmente prevista e dal relativo importo. Analogamente, qualora si manifestasse la necessità per l'amministrazione di sottoporre a verifica nuovi e diversi edifici non compresi nell'elenco allegato al contratto, le verifiche di questi edifici saranno affidate al contraente che sta svolgendo il servizio nello stesso ambito territoriale.

L'immobile scolastico di proprietà comunale nel quale sono previste le indagini a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto dei servizi, salvo ulteriori verifiche, è la scuola secondaria di 1° grado "Lionello Stock", di proprietà del Comune di Trieste.

L'appalto di servizi di ingegneria-diagnostica, prevede le seguenti prestazioni:

	Descrizione prestazione
Prestazione principale/ Servizi diagnostici	
1) Prestazione principale	Esecuzione da parte di operatori economici altamente specializzati e muniti delle necessarie abilitazioni del servizio diagnostico necessario per certificare il grado di vulnerabilità sismica delle porzioni degli immobili oggetto di indagine.
Prestazione secondaria /servizio manutentivo	
2) Prestazione secondaria	Esecuzione di assaggi, carotaggi e ripristini corrispondenti a servizi manutentivi, appartenenti cpv: 50000000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione)

Descrizione prestazione	incidenza	Subappaltabile
1) Prestazione principale	85,00%	Si (limitatamente alle previsioni di cui all'art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016)
2) Prestazione secondaria	15,00%	Si (entro il limite del 30% dell'importo dell'appalto)
Totale servizi e lavori soggetti a ribasso d'asta	100,00%	

Descrizione prestazione	incidenza	incidenza manodopera sulla prestazione
1) Prestazione principale	85,00%	0,00%
2) Prestazione secondaria	15,00%	40,00%

Vocabolario comune per gli appalti:

Numeri di riferimento:

CPV: 71700000-5 (Servizi di monitoraggio e controllo) – *prestazione principale*;

CPV: 50000000-5 (Servizi di riparazione e manutenzione) – *prestazione secondaria*.

Art. 2 - IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo a base di gara viene stabilito in:

€ 60.000,00 comprensivo di € 460,00 per gli oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa.

Gli importi devono intendersi inclusivi di tutte le spese (incluse quelle relative alla redazione dei necessari rilievi, indagini, campagne diagnostiche e geognostiche e relative attività edili accessorie, relazione geologica, prove di carico, modellazioni simulate e ogni altra tipologia di indagine ed analisi necessarie per l'individuazione dei livelli di sicurezza sismica richiesti dalla normativa statale e regionale vigente), dei contributi previdenziali e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell'incarico.

L'onorario deve intendersi compreso delle eventuali modifiche e/o integrazioni progettuali di "modesta entità". Nel caso di risoluzione o rescissione dei contratti di appalto dei lavori a termine delle vigenti disposizioni, spetterà all'AFFIDATARIO l'onorario dovuto, da commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti.

Art. 3 - CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Nello specifico l'AFFIDATARIO del servizio dovrà eseguire quanto riportato e prescritto nel DISCIPLINARE TECNICO.

Art. 4 - TEMPI DI ESECUZIONE

Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione a firma del Responsabile del Procedimento e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'AFFIDATARIO non si presenta, viene fissato dal R.U.P. un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. La durata del contratto è di **90 (novanta)** giorni solari a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

L'AFFIDATARIO è tenuto a consegnare la documentazione mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante elenco del materiale trasmesso. L'eventuale inidoneità della documentazione o degli elaborati sarà contestata, con motivazione scritta, dal Responsabile del Procedimento.

Per ogni giorno di ritardo, oltre il tempo utile per la presentazione della documentazione, si applicherà una penale pari all'1 per mille del relativo corrispettivo, sino al limite del 10%. Un ritardo superiore a 15 giorni, ferme restando le penali ed eventuali possibili rivalse o responsabilità personali, potrà comportare la revoca dell'incarico da parte del Comune. Sono fatti salvi i ritardi non imputabili direttamente all'AFFIDATARIO e a cause di forza maggiore. In tali ultimi casi i termini saranno congruamente prorogati.

Art. 5 - PRESTAZIONI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'incarico prevede l'espletamento delle prestazioni specificate nel DISCIPLINARE TECNICO. L'AFFIDATARIO si impegna a:

- eseguire e/o far eseguire a sue spese e sotto la sua diretta responsabilità, i prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori in possesso della concessione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001;
- garantire per dette lavorazioni l'attività di eventuale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ove le condizioni dei cantieri dovessero richiedere la presenza di più ditte appaltatrici;
- svolgere la direzione dei lavori suddetti;
- produrre su supporto informatico ciascun elaborato nei termini pattuiti, prevedendo eventuali consegne anticipate di parte degli stessi.
- alla fine delle indagini diagnostiche, a provvedere alla pulizia di fino ed alla igienizzazione di tutti i locali interessati dalle indagini.

Tali prestazioni e materiali si considerano già retribuiti con il compenso stabilito; tutti gli oneri e le spese relativi al presente affidamento, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale. Tra gli ulteriori impegni: l'AFFIDATARIO dovrà rendersi disponibile ad incontri con l'Amministrazione comunale e con gli altri enti e/o soggetti, al fine di garantire il buon esito delle attività affidate; l'AFFIDATARIO, nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di tecnici, restando a suo totale carico tutti gli oneri conseguenti. L'AFFIDATARIO si impegna a partecipare e far partecipare i collaboratori a conferenze, convegni, riunioni relative alla prestazione commissionata, senza

ulteriore onere finanziario per il Comune. A tale scopo a titolo esemplificativo si evidenziano alcuni particolari accorgimenti o specificità da garantire:

- a. particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali e scolastiche;
- b. particolari accorgimenti tecnici per garantire il minor impatto e la sicurezza degli utenti;
- c. la possibilità che gli interventi di verifica vengano eseguiti in più fasi;
- d. sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- e. verificare l'avvenuta trasmissione - se necessaria - prima dell'inizio dei lavori, alla Azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro della notifica preliminare e dei successivi aggiornamenti, accertando che copia della stessa sia affissa in maniera visibile in cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza.

Fermo restando la proprietà intellettuale di quanto redatto, a favore dell'AFFIDATARIO, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'affidamento.

Art. 6 - NORME DI SICUREZZA

Negli edifici oggetto di verifica dovranno continuare a svolgersi le ordinarie attività d'istituto dell'Amministrazione Comunale e delle altre istituzioni, quindi le indagini, i rilievi e le altre attività contrattuali dovranno essere svolte con modalità compatibili con il proseguimento della normale attività degli occupanti. Il servizio in esame soggiace all'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

I servizi in oggetto dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, con l'impegno ad osservarle scrupolosamente per l'intera durata del servizio.

L'AFFIDATARIO dovrà dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi da svolgere.

Entro n. 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del servizio L'AFFIDATARIO dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 81/2008 e s.m.i. Il contraente e gli eventuali subappaltatori dovranno conformare la loro attività e i documenti della sicurezza in fase di esecuzione per tener conto di quanto sopra e degli eventuali rischi derivanti da interferenze (D.Lgs. 81/2008).

L'AFFIDATARIO, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. dovrà dichiarare per iscritto di aver provveduto affinché il personale che eseguirà i servizi descritti nel DISCIPLINARE TECNICO abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della propria attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente comprendendo altresì la formazione antincendio e di primo soccorso, comprovata da apposita documentazione.

Art. 7 - VERIFICA E CONTROLLI

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'Impresa dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto nonché, in qualunque momento, anche senza preavviso, sia in proprio sia per mezzo di altre persone all'uopo delegate, eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l'adempimento e la qualità del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nel presente capitolato e nelle leggi.

Nel caso di risultanze negative, il Comune ne darà comunicazione all'aggiudicatario per le vie brevi – cui seguirà conferma scritta – con l'obbligo dell'aggiudicatario medesimo di adottare gli opportuni provvedimenti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dei propri compiti.

L'AFFIDATARIO deve incaricare per lo svolgimento del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori e nei riguardi dell'utenza e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dai responsabili degli uffici interessati, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'AFFIDATARIO, una volta concluso il servizio, presenterà due copie cartacee e due copie su supporto informatico delle Relazioni tecniche e di quanto redatto. Solo dopo l'approvazione della documentazione attraverso determinazione del Dirigente, l'AFFIDATARIO potrà inviare fattura elettronica. Il mancato o errato inserimento nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa. Le fatture elettroniche devono riportare:

1. CIG: codice identificativo di gara (ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.L. 66/2014);
2. Modalità di pagamento (IBAN);
3. Descrizione dell'attività.

Fatto salvo quanto sopra esposto, il Comune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del documento contabile e previa verifica della regolarità contributiva.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'AFFIDATARIO assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto tra L'AFFIDATARIO e i subcontraenti/subappaltatori dovranno essere inserite apposite clausole con cui tali soggetti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'AFFIDATARIO si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato indicando altresì i soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): _____.

ART. 11 - MODIFICHE DEL CONTRATTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEGLI ELABORATI

L'AFFIDATARIO si impegna ad apportare agli elaborati consegnati tutte le modifiche e/o integrazioni richieste dal Responsabile del Procedimento o da altri soggetti competenti, sino ad ottenere il risultato necessario. Il soggetto AFFIDATARIO è tenuto ad introdurre negli elaborati, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie per il rispetto delle norme stabilite dalla Legge vigente al momento della presentazione, nonché per eventuali prescrizioni impartite da enti o organismi competenti in materia, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale determinate da nuove o diverse esigenze, all'affidatario spettano le competenze in relazione all'incidenza della variante richiesta. Quanto sopra previsto non si applica al caso di varianti rese necessarie dall'inosservanza, nella redazione del progetto, delle leggi, regolamenti e norme applicabili alle attività professionali discendenti dall'incarico, o a causa dell'incompletezza o inidoneità degli elaborati.

L'AFFIDATARIO, in caso di accertati errori ed omissioni nella redazione della documentazione, ha l'obbligo di redigere i nuovi elaborati senza alcun costo od onere aggiuntivo per il Comune. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 la stazione appaltante, nel caso in cui in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere a modifiche del contratto, ove si verificasse una delle ulteriori ipotesi previste dall'articolo 106 del codice e alle condizioni ivi prescritte. Non sono considerate varianti eventuali richieste, da parte del R.U.P., di approfondimenti inerenti i risultati del servizio svolto che non comportino nuovi obblighi rispetto a quanto previsto nel contratto.

ART. 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L’AFFIDATARIO per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. L’Istituto può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

Il Comune di Trieste ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Comune di Trieste. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 13 - ELABORATI E RELATIVA PROPRIETA'

Gli elaborati prodotti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, stabilirne le modalità ed i tempi di utilizzo. L’Amministrazione si riserva di utilizzare tali elaborati nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni per altri scopi istituzionali, anche modificandoli, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta.

A tal fine tutti i files, copiabili e non protetti, dovranno essere archiviati e forniti su CD-R. I nomi con cui individuare i files saranno opportunamente codificati in accordo con le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento. In particolare i files dovranno essere composti in modo tale che vi sia una corrispondenza biunivoca tra i files stessi e gli elaborati prodotti. Così, per esempio, se una relazione dovesse contenere parti di testo, originariamente prodotte come file .doc, e allegati grafici, originariamente prodotti come files .dwg, allora il file .pdf corrispondente alla predetta relazione dovrà contenere sia le parti .doc che le parti .dwg, e questo anche se i formati di stampa dovessero essere differenti.

La consegna degli elaborati in formato elettronico è una condizione imprescindibile per il pagamento dell’onorario relativo alla prestazione cui si riferiscono.

ART. 14 – PERSONALE

L’AFFIDATARIO è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti, in vigore per il tempo e nelle località in cui svolge il servizio in oggetto e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni.

Sono a carico dell’esecutore tutti gli oneri e gli obblighi derivanti dall’osservazione delle norme in materia di prevenzione infortuni ed all’osservazione degli obblighi assicurativi e previdenziali a favore di eventuali propri dipendenti esonerando il Comune da ogni responsabilità. In particolare, l’esecutore destinerà al servizio in oggetto del presente contratto il personale necessario ed è tenuto ad assicurarsi che lo stesso al momento di iniziare il servizio sia provvisto di tutto il materiale e delle attrezzature necessarie all’espletamento dello stesso. L’esecutore medesimo è tenuto a fornire al Comune, prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale adibito a tale servizio. Il geologo abilitato che redigerà e firmerà la relazione geologica dovrà essere membro della compagine sociale esecutrice ovvero costituire un Raggruppamento temporaneo.

ART. 15 - SUBAPPALTO

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva. Si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è consentito il subappalto della relazione geologica, il concorrente deve quindi garantire la presenza del geologo, con rapporto di lavoro stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria.

ART. 16 - CESSIONE CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 17 - ASSICURAZIONI

L'AFFIDATARIO incaricato si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante l'espletamento del servizio affidato per fatto proprio o dei suoi dipendenti, collaboratori, incaricati. Qualora in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause e/o liti, l'affidatario dovrà sostenere e sollevare comunque il committente da ogni responsabilità. A tal fine, l'affidatario deve essere in possesso di una polizza di responsabilità civile e professionale che copra: a) danni alle cose subiti dall'Amministrazione Comunale o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto; b) i danni causati a persone.

L'AFFIDATARIO è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione, per danni o distruzione, totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle indagini, da qualsiasi causa determinati, anche da incendio, salvo quelli derivanti, azione di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, comprensiva di danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, allagamenti, sversamenti, infiltrazioni, ecc. sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La polizza di assicurazione deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (CAR), con massimale pari a Euro 60.000,00, nonchè a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di Euro 60.000,00. La copertura assicurativa decorrerà dalla data d'inizio effettivo del servizio e cesserà alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla mancata esecuzione del servizio ordinato.

ART. 18 - SANZIONI E PENALI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comminare, per mancata effettuazione del servizio, o per l'effettuazione in modo non conforme alle prescrizioni richieste, le penali di seguito specificate.

Le possibili penali risultano strutturate come segue:

- € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del servizio rispetto al programma concordato;
- € 2.500,00 per mancata esecuzione del servizio.

In caso di recidiva, sempre nel caso di lievi infrazioni che non comportino la revoca del contratto, la penalità sarà raddoppiata. La sanzione pecuniaria è comminata dal Dirigente responsabile, previa contestazione scritta dell'addebito. L'esecutore potrà presentare memorie, scritti giustificativi e/o essere sentito direttamente entro 10 giorni dalla contestazione. Il processo sanzionatorio dovrà concludersi entro 30 giorni dalla contestazione.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 20 (venti) giorni.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o

comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 20 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'AFFIDATARIO nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 21 - RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'affidatario ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento del servizio. L'AFFIDATARIO può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso l'affidatario ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 22 - INCOMPATIBILITA'

L'AFFIDATARIO non deve trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge, ordinamento professionale o contrattuali, e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART. 23 - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel DISCIPLINARE TECNICO, alle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di appalti e contratti pubblici relativi a servizi sia in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 25 - CONTROVERSIE

In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI –Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016. Nell'ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della

competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.

ART. 26 - DOMICILIO

L'AFFIDATARIO _____ dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a _____ con recapito in _____, presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 27 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione dell'IVA, sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.

ART. 28 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO

Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la stazione appaltante e l'appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giunta 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto. Per le prestazioni oggetto dell'incarico si fa riferimento alle norme sui lavori pubblici D.Lgs. 50/2016, alle norme sul coordinamento in materia di sicurezza e salute di cui al D. Lgs. 81/2008.

Nello svolgimento dell'incarico conferito ed accettato con il presente disciplinare, l'affidatario dovrà attenersi, salvo decisioni che comportino responsabilità personali e pertanto di natura soggettiva, alle disposizioni impartite dal Comune. In generale dovrà operare nel rispetto delle disposizioni normative e/o regolamentari in vigore per le opere di edilizia pubblica nonché per le opere strutturali, in particolare dovrà attenersi a:

- OPCM 3274/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i
- Circolare applicativa delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (Circ. 02/02/09 n°617) e s.m.i
- Norme Regione Friuli Venezia Giulia applicabili

Inoltre dovrà seguire la prassi tecnico-amministrativa adottata dagli uffici comunali.

L'AFFIDATARIO incaricato dovrà assumere la responsabilità e gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti.

ART. 29 - CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro _____ (_____).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.